

STATUTO
Della
FEDERAZIONE REGIONALE dell'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA DEL VENETO
“FEDERVENETO IMPRESE”

ART.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede a Venezia - Marghera Viale delle Industrie 19/c/11 - entrata Vega 1, tra le Associazioni Provinciali dell'Artigianato DEL VENETO, la “ FEDERAZIONE REGIONALE dell'ARTIGIANATO E DELLE PICCOLA E MEDIA IMPRESA DEL VENETO” , denominata “FEDERVENETO IMPRESE-“

Soci fondatori sono, L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI RIUNITI di VERONA, L'ARTIGIANATO TREVIGIANO di TREVISO, L'ARTICOM di SAN DONA'DI PIAVE, L'UNIONE POLESANA DI ROVIGO e L'ARTIGIANATO PADOVANO di PADOVA..

La Federazione ha carattere prettamente sindacale, economico e sociale, è democratica e apartitica, non ha finalità di lucro.

Il Direttivo a maggioranza semplice potrà deliberare di trasferire la sede altrove, nello stesso comune, e a maggioranza dei 2/3 in altro comune della Regione Veneto, di istituire propri uffici e rappresentanze su tutto il territorio regionale.

La Federazione, in base alle norme del presente Statuto, aderisce a CASARTIGIANI, assumendo la denominazione CASARTIGIANI VENETO-FEDERVENETO IMPRESE..

ART. 2 SCOPI.

LA FEDERAZIONE “FEDERVENETO IMPRESE” del Veneto è interprete delle istanze territoriali e provinciali presso la Regione del Veneto e gli altri Enti Pubblici Regionali; è titolare dell'azione sindacale regionale nei confronti delle controparti e delle altre organizzazioni venete delle imprese.

In questo ambito gli scopi e le finalità della Federazione sono:

- a) rappresentare unitariamente l'artigianato, i lavoratori autonomi, le piccole e medie imprese del Veneto, aderenti tramite le Associazioni territoriali, nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni politiche , sindacali e sociali e con ogni altra componente della società in Veneto ed in Italia,.
- b) • stipulare contratti collettivi regionali generali e/o settoriali, a valere per tutte le imprese artigiane associate alle strutture aderenti o collegate nel Veneto;

- c) • studiare ed elaborare le soluzioni più adeguate ai problemi economici, finanziari, sindacali, sociali, tributari, previdenziali, giuridici, occupazionali e tecnici del settore artigiano veneto, in generale e nelle componenti specifiche di categoria;
- d) • ideare, promuovere, costituire ed indirizzare organismi e strutture allo scopo di attuare l'assistenza più adeguata nell'affrontare le problematiche del mondo delle piccole e medie imprese, anche collaborando con imprese ed organismi economici presenti a livello regionale, nazionale ed europeo,.
- e) • coordinare tutte le attività sindacali, organizzative, economiche e di servizio alle imprese avviate e promosse dalle Associazioni aderenti o collegate;
- f) • curare l'istruzione professionale degli imprenditori associati nonché delle loro maestranze, anche attraverso il supporto di Enti di formazione;
- g) • cooperare con tutti gli Enti ed Associazioni a carattere Regionale per l'assistenza, la tutela e lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;
- h) • designare, indicare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissione e nelle realtà che lo richiedano;
- i) • svolgere e adempiere ed ogni altro compito ad essa affidato, dalle Associazioni aderenti o collegate, dalle Leggi Nazionali o Regionali, o che comunque sia finalizzato al conseguimento degli scopi prima indicati o a essi complementari;

Nell'attuazione delle proprie finalità, la Federazione può intervenire per conciliare anche a livello provinciale, laddove si riscontrino situazioni in contrasto con le direttive e la politica indicata dagli organismi. Oppure, su richiesta della Associazione aderente interessata interviene dove riscontri un'eccessiva conflittualità fra le componenti territoriali della stessa realtà provinciale, secondo le modalità da deliberarsi in una riunione del Consiglio Direttivo appositamente convocata.

La Federazione inoltre, riconosce e valorizza, nel suo principio fondamentale, le Associazioni i cui statuti sono ispirati ai principi di equità, solidarietà e socialità

ART. 3 ASSOCIAZIONI FONDATRICI, ADERENTI E COLLEGATE

La Federazione Regionale "FEDERVENETO IMPRESE" del Veneto è composta da:

le Associazioni FONDATRICI

le Associazioni ADERENTI ;

le Associazioni COLLEGATE

ASSOCIAZIONI FONDATRICI

Sono coloro che hanno fondato la Federazione Regionale di cui all'art.1

ASSOCIAZIONI ADERENTI

SONO Aderenti le Associazioni Provinciali o Subprovinciali, che costituiscono la Federazione Regionale, o che ne facciano richiesta, che partecipano agli organismi regionali della Federazione, che sostengono anche economicamente la struttura regionale, secondo le modalità, i tempi e le dimensioni stabilite dagli organismi regionali. Che abbiano almeno 250 soci, o che precedentemente siano state collegate per almeno 5 anni alla Federazione regionale. La giunta, con decisione di almeno i 2/3, potrà proporre al consiglio, l'adesione o il diniego indipendentemente dai requisiti su esposti.

Le Associazioni Aderenti hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e tutte le direttive e le deliberazioni degli organismi regionali, nonché di fornire tempestivamente tutte le notizie riguardanti la propria attività o atte ad agevolare l'attività della Federazione.

L'adesione alla Federazione è deliberata dal Consiglio a maggioranza semplice dei presenti o per delega, previo parere positivo di altra Associazione Aderente presente nella provincia. In mancanza di parere positivo serve il voto dei $\frac{3}{4}$ dei consiglieri presenti o per delega.

Il consiglio, in caso di inadempienze o per gravi motivi sindacali, potrà risolvere il rapporto di adesione alla Federazione.

ASSOCIAZIONI COLLEGATE

Sono collegate le Associazioni provinciali o sub provinciali che intendono avere un rapporto esclusivo di collaborazione ed operativo, usufruendo dei servizi, convenzioni, e quant'altro la Federazione Regionale avvierà in servizi ed in attività sindacali, I termini e i rapporti della collaborazione verranno concordati prima della delibera di recepimento della richiesta. Non partecipano agli organismi se non invitate.

Il collegamento diretto alla Federazione Regionale Veneto è deliberato dalla Giunta Esecutiva, su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione interessata e sentito il parere delle Associazioni aderenti o già collegate, presenti nel territorio in cui questa opera.

La Giunta Esecutiva potrà in qualunque momento risolvere discrezionalmente il rapporto di collegamento, qualora sussistano gravi motivazioni che possono ledere l'immagine e gli interessi delle altre associazioni, o della federazione....

Le delibere della Giunta Esecutiva in questa materia sono assolutamente discrezionali e come tali non impugnabili.

Le richieste di adesione e collegamento, devono pervenire alla Giunta Regionale esecutiva, l'adesione alla Federazione ha validità biennale e il collegamento annuale. Tali forme di adesione vengono rinnovate tacitamente salvo disdetta da una delle parti da comunicare entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di disdetta.

Le Associazioni collegate possono chiedere l'adesione dopo almeno 5 anni di collegamento. .

Le Associazioni, fondatrici, aderenti e collegate hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e tutte le direttive e deliberazioni degli organi, mantengono la propria autonomia giuridica, economica organizzativa e sindacale se questa non contrasti con le linee degli organismi regionali della Federazione.

Possono Aderire o essere collegate alla Federazione Regionale le Associazioni presenti nel Veneto dell'Artigianato, del Commercio, dei Servizi, della Piccola e media impresa.

Possono essere collegati, consorzi, cooperative, enti e società, a carattere regionale, che svolgano attività nell'interesse delle imprese. Gli organismi di terze parti non possono concorrere al ruolo spettante alle Associazioni Fondatrici o Aderenti previste nello statuto.

DOMANDA DI ADESIONE O COLLEGAMENTO

Le domande di Adesione o di collegamento devono essere inoltrate, dalle associazioni richiedenti alla Federazione, dal legale rappresentante della Associazione, consorzio o società, allegando lo statuto, la delibera di richiesta, l'elenco degli organismi e il numero degli associati, una relazione sulla situazione organizzativa ed economica.

Gli organismi regionali preposti, raccolte le relative informazioni, risponderanno entro 6 mesi dal ricevimento della richiesta, tale decisione non è impugnabile.

CESSAZIONE DI SOCIO

La cessazione da socio alla federazione regionale può avvenire.

Per recesso, che avranno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, con comunicazione A.R. entro il 30 settembre.

per scioglimento della Associazione;

per espulsione, decisa dal consiglio su proposta della Giunta, ove vengano meno i requisiti previsti dallo statuto, con facoltà di ricorso ai probiviri;

e per l'inosservanza alle delibere degli organismi, senza facoltà di ricorso.

ART. 4 ORGANI

Sono organi della Federazione Regionale del Veneto:

- il Congresso;
- il Consiglio Direttivo; o Assemblea permanente,
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente Regionale;
- il Segretario Generale;
- il Collegio sindacale,
- il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali e le nomine correlate agli organi hanno la durata di cinque anni. Salvo proroghe particolari deliberate dal consiglio per un massimo di 6 mesi.

ART. 5 IL CONGRESSO

Il Congresso che si riunisce di norma ogni cinque anni, è costituito dai delegati nominati dalle Associazioni fondatrici e aderenti, in relazione al numero dei propri soci, determinati in base alla delibera del consiglio direttivo approvata almeno con i 2 /3 dei voti favorevoli dei consiglieri presenti o per delega., nella misura di un delegato per ogni 200 soci o frazione . superiore a 150.

Al Congresso possono partecipare, se non nominati delegati, tutti i componenti gli organi direttivi della Federazione in carica al momento della sua convocazione con solo diritto di parola. IL presidente della federazione pensionati, delle categorie, degli enti promossi, se nominati.

Il Congresso è convocato dalla giunta, su delibera del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 30 giorni. E' presieduto dal Presidente Regionale o da un Dirigente delegato.

Il Congresso è ritenuto valido con la presenza del 60% dei delegati aventi diritto al voto.

Il Congresso elegge a maggioranza dei presenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, fino a cinque componenti di cui due supplenti , ed occorrendo il collegio dei probiviri..

Il Congresso definisce la politica sindacale della Federazione.

Il Congresso discute e approva le eventuali modifiche al presente Statuto, con la necessaria approvazione dei 3/4 dei voti espressi.

Il Congresso può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, che ha il potere di convocarlo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, sentito il parere del collegio..

ART. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente Regionale della Federazione Veneto.
- da i 5 Presidenti delle Associazioni fondatrici, o loro delegato permanente.
- da un massimo di 26 membri eletti dal Congresso fra i dirigenti artigiani o imprenditori o funzionari in proporzione agli associati provinciali .suddivisi tra associazioni fondatrici e aderenti La maggioranza deve comunque essere di artigiani o imprenditori
- il consiglio Direttivo elegge, il Presidente regionale, e fino a 2 vicepresidenti di cui uno vicario, il Segretario Generale e il Segretario Regionale.
- possono partecipare con solo diritto di parola, un rappresentante Regionale dei Pensionati, e su invito del Presidente., i rappresentanti delle categorie (se costituite) , i segretari o i presidenti delle Associazioni fondatrici e aderenti, e quelle collegate per particolari tematiche. I presidenti degli enti promossi dalla Federazione.
- Possono inoltre essere invitati dal Presidente, con il solo diritto di parola, dirigenti e rappresentanti negli organismi nazionali e/o regionali promossi dalla Federazione Regionale del Veneto o a cui la stessa aderisce.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni. Ogni Consigliere può essere portatore di massimo due deleghe e deve riunirsi almeno due volte l'anno.

Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri specificando le motivazioni.

Le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti e le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto e rappresentati per delega, salvo i casi particolari riportati nel presente statuto.

Il Consiglio Direttivo traduce di volta in volta le linee programmatiche e di azione sindacale approvate dal Congresso.

Approva il rendiconto economico e finanziario regionale predisposto dalla Giunta Esecutiva e gli obblighi contributivi delle Associazioni fondatrici, aderenti e collegate.

Il Consiglio Direttivo nomina le cariche sociali resesi vacanti o per cui il Congresso non abbia ritenuto di procedere alle elezioni, nel rispetto delle rappresentanze provinciali fino al massimo del 50% dei suoi componenti.

Decide i provvedimenti di espulsione di cui all'art.17.

I consiglieri sono nominati su indicazione delle rispettive Associazioni Provinciali o Territoriali, e da questi sostituiti in qualsiasi momento previa delibera della Associazione di provenienza da far pervenire alla Giunta regionale.

Nomina i Dirigenti Regionali della Federazione Pensionati se non eletti dalle Federazioni Provinciali.

Il consiglio direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti decide l'adesione della Federazione Regionale ad una Confederazione Nazionale dell'Artigianato o della piccola Imprese, o ad altra Associazione Nazionale che sia ritenuta più consona agli interessi delle imprese Venete, presente nel CNEL. Altresì può deliberare forme di Federazione Regionale con altre Associazioni Imprenditoriali presenti nella Regione. La Federazione manterrà sempre la propria Autonomia giuridica, economica e sindacale.

ART. 7 LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva, il cui numero non può superare l'1/3 del Consiglio Direttivo, più il Presidente e il Segretario Generale, è nominata dal Consiglio, tra i membri del Consiglio stesso, 5 sono espressione delle Associazioni Fondatrici, il rimanente in proporzione agli associati provinciali. suddivisi tra le Associazioni FONDATRICI E ADERENTI. La maggioranza dei componenti della giunta esecutiva deve essere di artigiani o comunque di imprenditori.

Viene eletta nella prima riunione del consiglio.

.Possono inoltre essere invitati, con il solo diritto di parola, dirigenti regionali, rappresentanti in organismi promossi dalla Federazione Regionale o a cui aderisce, il Presidente del collegio sindacale.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente e dal Segretario Generale con preavviso di almeno sette giorni, in caso d'urgenza con preavviso di almeno 48 ore, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax..

La Giunta è inoltre convocata dal Presidente quando lo richiede almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti aventi diritto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Nella Giunta Esecutiva non è ammesso il voto per delega e deve essere convocata almeno quattro volte all'anno.

La Giunta Esecutiva, quando ve ne sia l'urgenza, assume le competenze e le attribuzioni del Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva delibera in materia di:

- Indirizzo sindacale all'azione della Federazione;

- Nomina di rappresentanti della federazione presso la Regione del Veneto o presso altri Enti; ed Istituzioni,
- Predispone il bilancio e delibera sull'amministrazione della Federazione;
- Stabilisce gli obblighi contributivi delle Associazioni aderenti e collegate, previa ratifica del Consiglio Direttivo;
- Delibera compensi e retribuzioni della struttura regionale
- Attua le linee del Bilancio Preventivo approvate dal Consiglio;
- Assume e licenzia personale della Federazione Regionale;
- Nomina all'occorrenza un amministratore stabilendone i compiti e le mansioni.
- Delibera le mansioni interne ed esterne per il Segretario Generale e il segretario Regionale.
- Propone al consiglio i provvedimenti per le Associazioni socie e per i dirigenti che non rispettino il codice etico di cui all'art.17

ART.8 IL PRESIDENTE

Il Presidente deve essere un artigiano, o comunque un imprenditore regolarmente associato ad una delle organizzazioni della federazione regionale Fondatrice , o Aderente da almeno 5 anni.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Federazione Regionale.

Il Presidente rappresenta, promuove e tutela l'unità regionale della Federazione e garantisce nel suo operato e con il prestigio e l'autorevolezza della sua persona l'immagine esterna della Federazione.

Il Presidente, in particolari occasioni può farsi rappresentare da un vicepresidente, dal Segretario generale o dal vice, da un membro di Giunta o da un Dirigente Regionale.

Presenzia e presiede tutti gli organi federali con diritto di voto.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o due Vice Presidenti nella stessa riunione in cui viene eletto. .

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può attribuire al Vice Presidente o a uno di essi, specifiche competenze operative di rappresentanza esterna, determinato nel tempo o per tutto il mandato.

Il Presidente propone al Consiglio la nomina del Segretario Generale .e del segretario regionale. .

In sua assenza le funzioni vengono assunte da uno dei Vice Presidenti in primis dal Vicario se nominato.

ART.9 PRESIDENTE ONORARIO

Il Consiglio Regionale può, in particolari situazioni, eleggere il Presidente Onorario Regionale.

Il Presidente onorario deve essere stato tra i massimi dirigenti della Federazione Regionale, almeno per 10 anni, proveniente da una delle Associazioni costituttrici, ed aver operato nell'ambito Associativo regionale e provinciale per non meno di 20 anni ,avendo sempre profuso il suo impegno per la crescita e l'armonia Associativa regionale..

Può partecipare alle riunioni degli organismi regionali solo con diritto di parola.

ART. 10 IL SEGRETARIO GENERALE E IL SEGRETARIO REGIONALE.

Il Segretario Generale e Regionale vengono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale dirige la struttura regionale della Federazione.

Il Segretario Generale ha sul piano operativo esterno la rappresentanza sindacale della Federazione ed in caso di urgenza adotta, in accordo con il Presidente, le determinazioni di competenze della Giunta, a cui alla prima riunione devono riferire.

Il Segretario Generale assume il ruolo di animatore di tutti gli organi federali proponendo la migliore soluzione ai problemi esaminati di volta in volta.

Il Segretario Generale, coordina l'operato dei funzionari regionali. In accordo con il Presidente può attribuire loro specifiche competenze sul piano operativo interne e/o esterne, determinate nel tempo o per tutto il mandato.

Il Segretario Generale, che deve essere costantemente informato da funzionari dell'espletamento di ogni azione, può in accordo con il Presidente, in ogni momento sospendere tale mandato.

In sua assenza, è sostituito dal /Segretario Regionale.

Con sua delega, e in accordo con il Presidente, può delegare parte delle sue funzioni al Segretario regionale.

Il Segretario Generale risponde del proprio operato direttamente alla giunta regionale.

ART. 11 DIMISSIONI E REVOCA

In caso di dimissioni del Presidente o del Segretario generale , vengono sostituiti dai rispettivi Vice fino a nuova nomina da parte del Consiglio che deve avvenire entro 3 mesi.

In caso di dimissioni di un membro di Giunta o del consiglio Direttivo spetta al Consiglio nominare o cooptare il dimissionario su proposta della Associazione interessata.

Il Consiglio Direttivo su richiesta di 1/3 dei membri può chiedere la revoca del mandato al Presidente o al Segretario, che deve essere accettata almeno dai 2/3 del Consiglio, salvo per motivi di grave incompatibilità previsti dal codice civile e penale. .

ART. 12 INCOMPATIBILITA'

Il Presidente, il Segretario, i Vice Presidenti, e il Vice Segretario , i componenti della giunta e del consiglio, sono incompatibili con le seguenti cariche pubbliche e partitiche:

- Deputato, Senatore, Consigliere o Assessore Regionale,
- Presidente di Provincia , vice e assessore,
- Sindaco o Assessore di comune superiore a 5.000 abitanti,.
- Segretario di un Partito Regionale o Provinciale.

Eventuali deroghe temporanee possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale viene eletto dal Congresso Regionale o dal Consiglio Direttivo e dura per 5 anni ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

Il presidente viene eletto direttamente dal Congresso Regionale o dal Consiglio Direttivo, con funzioni anche di revisore..

Il collegio ha la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del sistema organizzativo, in base alle disponibilità economiche e sindacali, e di verificare che le delibere degli organismi vengano attuate, e il rispetto dei dettami statutari da parte degli organismi e dei soci.

Il Presidente del Collegio sindacale e revisore , vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione Regionale.

I membri del Collegio possono partecipare ai Consiglio Direttivi.

Il Presidente può partecipare alle riunioni di giunta.

ART. 14 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato all'occorrenza ed è composto da tre membri, scelti dal Congresso o dal Consiglio Direttivo anche fra i non iscritti alle Associazioni aderenti o collegate; di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Collegio interviene per conciliare divergenze sorte fra i dirigenti regionali e tra Associazioni aderenti o collegate nella interpretazione del presente Statuto. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili.

ART. 15 PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Federazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative annuali stabilite dalla Giunta Esecutiva ratificate dal Consiglio Direttivo;
- 2) da ogni ulteriore entrata che incrementi l'attivo sociale, accettata senza vincoli di sorta;
- 3) da contributi associativi corrisposti per prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali.

Le quote associative vengono decise annualmente dalla Giunta Esecutiva con ratifica del Consiglio Direttivo che ne stabilisce gli importi ed il metodo di contribuzione.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Rendiconto Economico e Finanziario, previo parere del presidente del collegio sindacale, viene approvato dal consiglio o Assemblea generale, entro il 30 giugno di ogni anno, entro tale data deve essere approvato anche il Preventivo economico.

ART 17 Codice etico

La Federazione e i suoi rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della Federazione Regionale , il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei suoi collaboratori che possano di fatto alterare la libera concorrenza Il mancato rispetto delle norme può produrre l'espulsione della Associazione socia o dei suoi dirigenti. .

ART. 18 SCIoglimento

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato dal Congresso con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei delegati. Alla fine della liquidazione, qualunque sia stata la causa dello scioglimento, il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

ART. 19 FEDERAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA

Sono riconosciute ai fini interni le seguenti federazioni regionali di categoria:

Sono costituite con propri organismi con delibera del consiglio.

La Federazione Regionale di Categoria dell'abbigliamento;

La Federazione Regionale di Categoria degli acconciatori ed estetisti;

- Il Sindacato Regionale degli autotrasportatori;
- La Federazione Regionale di Categoria degli edili;
- La Federazione Regionale di Categoria dei fotografi, tipografi e cartai;
- La Federazione Regionale di Categoria del legno ed arredamento;
- La Federazione Regionale di Categoria dei mestieri artistici e tradizionali;
- La Federazione Regionale di Categoria delle tintorie e lavanderie;
- La Federazione Regionale di Categoria degli alimentaristi, panificatori e pasticceri;
-
- La Federazione Regionale di Categoria dei metalmeccanici e installatori;
- La Federazione Regionale di Categoria dei chimici e della plastica;
- La Federazione Regionale di Categoria dei meccanici, elettrauto e carrozzieri.

Le federazioni di categoria possono essere accorpate tra loro in base alle effettive esigenze organizzative

ART.20 NORME COMPORTAMENTALI

Ogni Associazione è rappresentativa degli associati della propria provincia, o parte del territorio della stessa, non possono essere costituite da queste nuove associazioni o partecipare ad altre associazioni fuori dal proprio ambito provinciale, se non autorizzate dalla Giunta Regionale. Tutti i dirigenti non possono essere associati a più Associazioni che abbiano gli stessi scopi della Federazione.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal c.c.

ALLA DATA ATTUALE

LE ASSOCIAZIONI ADERENTI SONO

ARTIGIANATO VENEZIANO,

ARTIGIANATO TREVIGIANO DI CONEGLIANO

LE ASSOCIAZIONI COLLEGATE SONO:

ARTIGIANATO VICENTINO,

A.I.N.E. VICENZA

Approvato nella assemblea congressuale del 27
settembre 2012.

Nuova denominazione

CASARTIGIANI-VENETO
FEDERVENETO IMPRESE .